



17591.14

4 ASD 2014

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLL - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto: patto di

prova

R.G.N. 13312/2008

Cron. 17591

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 12/06/2014
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Rel. Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13312-2008 proposto da:

PL  elettivamente domiciliato in  
 ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio  
 dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta e  
 difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F S.R.L. in persona del legale rappresentante pro  
 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.  
 MAZZINI 27, presso lo STUDIO LEGALE TRIFIRO' E  
 PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli

2014

2115

avvocati GIACINTO FAVALLI, SALVATORE TRIFIRO', PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 331/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/05/2007 R.G.N. 90/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato GIUA LORENZO per delega TRIFIRO' SALVATORE, FAVALLI GIACINTO E ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

A large, stylized signature or stamp, possibly reading 'CASSAZIONE.net', overlaid on the page. The signature is written in a cursive, flowing style and spans across the lower half of the page. The text 'CASSAZIONE.net' is also visible as a watermark in the background.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.9.2007, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale, respingeva la domanda proposta da PL con la quale, previa declaratoria della illegittimità e/o annullabilità del licenziamento, venivano richiesti la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ex art. 18 l. 300/70, salva la facoltà di chiedere l'indennità sostitutiva o l'indennità ex art. 2 l. 108/90, o comunque il risarcimento non inferiore a 2,5, mensilità di retribuzione globale di fatto, deducendo il ricorrente che il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione doveva ritenersi nullo per difetto di forma, in quanto privo della specifica indicazione delle mansioni e per divergenza tra le mansioni indicate nel contratto di assunzione (responsabile dell'ufficio tecnico) e quelle concretamente svolte nel corso del rapporto di lavoro (addetto all'ufficio tecnico).

Rilevava la Corte di Genova che, al di là del principio, doveva essere valutato di volta in volta se la previsione contrattuale fosse sufficientemente determinata, ovvero se ponesse il dipendente in grado di conoscere le mansioni da svolgere e se nel periodo di prova fosse effettivamente consentito al predetto il loro svolgimento<sup>di esse</sup>, potendo essere sufficiente anche il riferimento alla previsione delle declaratorie contrattuali, purchè la finalità suddetta fosse conseguita. Osservava che, nella lettera di assunzione, l'inquadramento e le mansioni erano definiti con riferimento alla qualifica di Quadro cat. 7Q del c.c.n.l. e con il riferimento all'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico secondo le direttive dei superiori, che l'art. 4 disciplina generale sez III del contratto collettivo individuava le mansioni di competenza dei lavoratori inquadrati nella categoria suddetta, mansioni che dovevano coordinarsi a fini di specificazione con il riferimento al settore di competenza attribuito, quello tecnico, ed all'ambito di attività della società risultante dall'oggetto sociale. Secondo la Corte, la descrizione risultava sufficientemente determinata, con possibilità per il lavoratore di conoscere il suo campo di azione e, quindi, l'oggetto della prova. Peraltro, la genericità della previsione non poteva essere confusa con l'ampiezza delle mansioni assegnate, correlate alle attribuzioni dell'ufficio tecnico, che determinava l'impossibilità di rigida tipizzazione degli interventi. Il rilievo secondo cui non sarebbero state attribuite al P le mansioni di responsabile dell'ufficio, ma di mero addetto allo stesso, risultava contraddetto in modo evidente dalle stesse affermazioni formulate nella lettera del 28.9.2001, nella quale, reagendo alla valutazione negativa dell'attività svolta, per opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro, il P aveva elencato

specificamente le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi proposti, compiti rientranti appieno in quelli descritti di responsabile dell'ufficio tecnico. Era da ritenere, in conclusione, inconsistente la tesi difensiva, di fronte alle affermazioni suddette, aventi natura di confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c. c., e valore di piena prova della verità dei fatti stessi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P \_\_\_\_\_, con otto motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste, con controricorso la società, che espone ulteriormente le proprie difese in memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il P \_\_\_\_\_ denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2096 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo la genericità delle indicazioni contenute in contratto quanto alle mansioni che dovevano essere specificate per la validità del patto di prova.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2096 c. c. e dell'art. 4 c.c.n.l. 8.6.1999 Industria Metalmeccanica Privata ed installazione di Impianti, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., riportando le declaratorie richiamate *per relationem* nel patto di prova di cui all'art. 4 c.c.n.l. con riferimento alla 7° categoria, per sostenere che le stesse non delineano con sufficiente precisione le mansioni dei singoli profili professionali e che, pertanto, il richiamo alla contrattazione non è idoneo a rispettare il requisito della specificità delle mansioni, in quanto nella stessa sono previste mansioni esemplificative ed alternative, suscettibili di ulteriori suddivisioni.

Con il terzo motivo, si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2096 c. c. e degli artt. 1418 e 1346 c. c., sempre in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo anche la divergenza tra le mansioni assegnate in contratto e le concrete modalità di svolgimento del rapporto, in quanto nei fatti il lavoratore aveva svolto mansioni di semplice addetto all'Ufficio Tecnico e rilevando che la genericità ed indeterminatezza del contratto o di una sola clausola ne produce la nullità.

Con il quarto, il P \_\_\_\_\_ ascrive alla sentenza impugnata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo sulla argomentazione che la genericità dell'indicazione delle mansioni corrisponde all'ampiezza delle mansioni

assegnate ed all'elevata posizione attribuita al lavoratore, che gli imponeva di occuparsi di tutte le attribuzioni dell'ufficio tecnico.

Con il quinto e con il sesto motivo, censura la decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell' art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che il giudice del gravame ha ritenuta superflua l'istruttoria (si riportano i capitoli della prova per testi) dedotta per provare la divergenza tra le mansioni indicate nel contratto e quelle effettivamente esercitate, senza motivare circa la ritenuta superfluità e basandosi esclusivamente sulla lettera del 28.9.2001, che si sostiene irrilevante perché l'indicazione de qua è avvenuta al termine del periodo di prova, laddove altro è conoscere anticipatamente, al momento del conclusione del contratto e prima dell'inizio dello svolgimento del rapporto, le mansioni da esercitare ed in relazione alle quali il datore deve valutare l'esito della prova.

Con il settimo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c. c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., rilevando che non vi era *animus confitendi* nella dichiarazione contenuta nella lettera del 28.9.2001, né intenzione di ammettere da parte del lavoratore fatti a sé sfavorevoli, onde le dichiarazioni rese non integravano confessione stragiudiziale.

Vizio motivazionale circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c, viene dedotto nell'ottavo motivo, in relazione al contenuto della confessione ed alla mancata esplicitazione del percorso logico giuridico che ha condotto il giudice del gravame a ritenere la natura confessoria delle affermazioni di cui alla lettera citata.

Il ricorso è infondato.

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, che, tuttavia, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1957). È stato pure affermato che il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche "per

relationem" alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico (cfr. Cass. 20.5.2009 n. 11722).

Tanto premesso, non può ritenersi che il giudice del merito si sia discostato dai principi riportati allorchè ha ritenuto che la descrizione, anche con riferimento alla disciplina generale sez III del ccnl applicato ed alla categoria 7° relativa ai quadri, risultava sufficientemente determinata ed idonea a consentire al lavoratore di conoscere il proprio campo di azione e, quindi, l'oggetto della prova, tenuto conto che le previsioni contrattuali si specificavano ulteriormente con riferimento al settore di competenza attribuito, quello tecnico, ed all'ambito di attività della società quale risultante dall'oggetto sociale.

Anche la censura formulata con il secondo motivo risulta destituita di giuridico fondamento, posto che all'esame della declaratoria, richiamata dal ricorrente per desumerne l'erroneità della ritenuta specificità delle mansioni di adibizione in periodo di prova, è stato ritenuto di riscontro quanto affermato dal P nella lettera del 28.9.2001, sul cui contenuto la Corte del merito si è soffermata per rilevare che le mansioni svolte erano state congruenti con quelle di cui al patto sottoscritto, poco rilevando nella prospettiva esaminata che la corrispondenza delle mansioni fosse emersa successivamente all'espletamento della prova.

La doglianza contenuta nel terzo motivo è connotata, poi, dalla novità della questione prospettata, in quanto attinente alla genericità della clausola e non alla divergenza tra mansioni previste e quelle fatte svolgere e sollecita, in ogni caso, una valutazione di merito in ordine allo svolgimento delle mansioni di semplice addetto all'ufficio tecnico, che si contrappone come diversa prospettazione alla ricostruzione operata dal giudice del merito, senza rilevarne profili di illegittimità ed irrazionalità atti ad inficiarne il fondamento.

Il quarto motivo è carente del necessario momento di sintesi, richiesto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., in relazione alla prospettazione del vizio motivazionale per le controversie ricadenti *ratione temporis* nell'arco temporale di vigenza del d. lgs. 40/2006 e, comunque, non è sufficientemente delineato con riguardo alla specificazione delle diverse mansioni che avrebbero comportato la divergenza dalle previsioni del patto di prova, involgendo, peraltro, valutazioni di merito non sindacabili nella sede di legittimità. A ciò deve aggiungersi la considerazione che risulta condivisibile quanto rilevato dal giudice del gravame in ordine al diverso grado di specificazione delle mansioni in relazione alla

maggiore discrezionalità della mansioni affidate, il cui ambito risulta meno suscettibile di descrizione analitica quanto più è elevata la competenza richiesta per l'assolvimento delle mansioni di un ufficio articolato quale quello del Responsabile dell'Ufficio tecnico.

La deduzione contenuta nei motivi quinto e sesto, relativa alla necessità che le mansioni da svolgere siano conoscibili dal lavoratore in prova preventivamente, pur suggestiva, non consente per come formulata una valutazione appropriata, per la mancata riproduzione del contenuto della lettera del P del 28.9.2001, nella quale il ricorrente si doleva della difformità della mansioni svolte rispetto a quelle indicate nel patto di prova. Né, quanto al motivo afferente alla prospettazione del vizio motivazionale, risulta chiarito in quali termini la questione fosse da ritenere decisiva ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Quanto al settimo motivo è sufficiente osservare che, perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cfr. Cass. 19.11.2010 n. 23495, cui è conf. Cass 25.3.2013 n. 7381). Per aversi confessione, sia giudiziale che stragiudiziale, è necessario, invero, che la dichiarazione del confitente sia compiuta con la consapevole volontà di riconoscere ed attestare la verità di un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte, indipendentemente dalla considerazione e previsione delle conseguenze.

Infine, deve essere evidenziata la genericità della censura articolata nell'ottavo motivo, non specificandosi alcun motivo di irrazionalità od illogicità del percorso logico che ha condotto il giudice del gravame ad attribuire rilevanza alle dichiarazioni contenute nella lettera in oggetto, della quale - si ribadisce - non viene riportato il contenuto, limitandosi il ricorrente a contestare la valenza di confessione stragiudiziale attribuita alle dichiarazioni del IP 3. Peraltro, deve, prima ancora di ciò, rilevarsi come sia inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal

complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito. Deve anche rilevarsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. 7394/2010).

Alle svolte considerazioni consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in ROMA, il 12.6.2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
*Francesca Schiavone*  
**Depositato in Cancelleria**  
oggi, ... 4. AGO 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Adriana GRANATA  
Il Funzionario Giudiziario  
*Francesca Schiavone*

